

REGIONE
TOSCANA



stato di emergenza o calamità? emergenza locale regionale nazionale

Simonetta Ruggiero



Alluvione in Toscana, il presidente Giani: «Oggi in cdm lo stato di calamità nazionale»

3 NOVEMBRE 2023 - 11:11

ATTUALITÀ

Frana ad Ischia, De Luca chiede lo stato di calamità e ringrazia il premier Meloni

Il governatore della Campania: "E' un momento di dolore e di grande emergenza, che richiede un impegno straordinario"

Maltempo, feriti e danni in tutto il nord Italia

Dopo il disastro si contano i danni. Musumeci: "La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza"

Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Molise. Continua il lavoro dei vigili del fuoco a 24 ore dai nubifragi che si sono abbattuti su Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto. A Milano tram in difficoltà

Alluvione Emilia-Romagna e Marche, in arrivo lo stato di calamità

Pichetto Fratin in arrivo a Bologna: il Consiglio dei ministri il 23 maggio dichiarerà lo stato di calamità per Emilia-Romagna e Marche colpite dalle alluvioni del 16 e 17 maggio

CRONACA VERONETTA / PONTE NUOVO

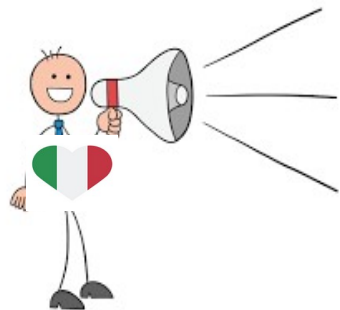
Maltempo, dichiarato stato di calamità. Zaia: «Tempesta perfetta»

Resta alta l'attenzione della Regione. A Verona il colmo di piena dell'Adige è inferiore a quello passato nei giorni scorsi e non è stato necessario aprire la Galleria Adige-Garda



calamità **NON** è sinonimo
di stato di emergenza





*Chiedo la calamità alla
Regione e al Governo per
il risarcimento dei danni
dei cittadini!!!!!!*

REGIONE
TOSCANA



La CALAMITA' NATURALE NON LA Può
APPROVARE Nè IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE Nè IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI





REGIONE
TOSCANA



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DATO ATTO alla REGIONE EMILIA ROMAGNA di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04;

RITENUTO di accogliere la proposta della REGIONE EMILIA ROMAGNA di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle PRODUZIONI VEGETALI e ZOOTECHNICHE, alle STRUTTURE AZIENDALI ed alle INFRASTRUTTURE INTERAZIENDALI,

D E C R E T A:

Art. 1

(Declaratoria del carattere di calamità naturale)

È dichiarata l'esistenza del **carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi** elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECHNICHE, alle STRUTTURE AZIENDALI ed alle INFRASTRUTTURE INTERAZIENDALI e nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con Legge 31 luglio 2023, n. 100:

CITTÀ

METROPOLITANA

DI BOLOGNA

: - ALLUVIONE DAL 1° AL 17 MAGGIO 2023;

- provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5 commi 2, 3 e 6, nel territorio dei comuni di: ALTO RENO TERME, ANZOLA DELL'EMILIA, ARGELATO, BARICELLA, BENTIVOGLIO, BOLOGNA, BORGO TOSSIGNANO, BUDRIO, CALDERARA DI RENO, CASALECCHIO DI RENO, CASALFIUMANESE, CASTEL GUELFO, CASTEL MAGGIORE,





Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

REGIONE
TOSCANA





DECRETO PER LA DECLARATORIA DELLA CALAMITA' NATURALE

REGIONE
TOSCANA



DELIBERAZIONE PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE



DECRETO PER LO STATO DI EMERGENZA REGIONALE





Per saperne di più sullo stato di
emergenza **nazionale**
art. 24 Codice di Protezione Civile -
Stato di Emergenza Nazionale



<https://bit.ly/art24cpc>





Stato di emergenza nazionale articolo 24 Codice

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

.....

3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.





per saperne di più sullo stato di
emergenza **regionale**
articolo 24 Legge Regionale 45/2020



<https://bit.ly/45pcrt>



Stato di emergenza regionale vedi Allegato 2

DGR 347/2022 punto 1:

REGIONE
TOSCANA



1. Stato emergenza regionale (articolo 24 comma 1 LR 45/2020)

In base a quanto riportato nella Relazione di prima valutazione dell'evento (allegato 1 punto 3), inviata dal Settore regionale alla Direzione regionale, che previa verifica, provvederà al successivo inoltro al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente per materia, viene effettuata la valutazione delle ulteriori azioni e dei provvedimenti da adottare, ai sensi e per le finalità di cui alla LR n. 45/2020 ed all'art. 24 del D.lgs n. 1/2018.

A seguito di tale valutazione complessiva l'evento può essere dichiarato di rilevanza regionale.

In tal caso il Settore regionale predispone il decreto con cui il Presidente dichiara lo stato di emergenza regionale.

Il decreto determina la durata e l'estensione territoriale.

Per l'eventuale revoca dello stato di emergenza regionale, sulla base dei contenuti tecnici istruiti dal Settore regionale, si procede con decreto del Presidente della Giunta regionale di revoca. A seguito dell'approvazione del decreto dello stato di emergenza regionale, il Settore regionale, in maniera analoga a quanto previsto dall'articolo 24 comma 2 del Codice per lo stato di emergenza nazionale, procede a:

A. individuare i comuni colpiti (articolo 24 comma 5 punto a LR 45/2020)

B. proporre i conseguenti provvedimenti finanziari (articolo 24 comma 5 punto c) LR 45/2020).





LO STATO DI EMERGENZA PUO' ESSERE ANCHE LOCALE

Articolo 7 Codice e articolo 25 Legge regionale 45/2020

REGIONE
TOSCANA





per saperne di più sullo stato di
emergenza **locale**
articolo 25 Legge Regionale 45/2020



<https://bit.ly/45pcrt>



Stato di emergenza locale vedi Allegato 2 DGR 347/2022 punto 2:

REGIONE
TOSCANA



2. Stato emergenza locale (articolo 25 LR 45/2020)

In base a quanto riportato nella Relazione di prima valutazione dell'evento (allegato 1 punto 3) l'evento può non avere i presupposti per la rilevanza regionale ma potrebbe esserlo per il livello locale. In tal caso il Settore regionale comunica con nota PEC al Sindaco del Comune interessato e per conoscenza al Presidente della Provincia o al Sindaco metropolitano, la rilevanza locale dell'evento, lasciando al Comune la valutazione ai fini dell'articolo 25 l.r. n. 45/2020 (paragrafo 4.4 punto 2 allegato 1).

Lo stato di emergenza locale può essere dichiarato dal Sindaco con proprio atto.

Gli interventi che possono essere presi in considerazione ai fini di un finanziamento e le percentuali del medesimo sono gli stessi indicati per lo stato di emergenza regionale, fatta salva la possibilità del Comune di dare integrale copertura a tutti gli interventi utilizzando le proprie disponibilità finanziarie.

Su richiesta del Comune ed in base agli interventi finanziati, il Settore regionale può proporre alla Giunta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, una delibera di assegnazione di finanziamenti per l'emergenza, nonché le relative modalità di rendicontazione.





Per info potete scrivere a
simonetta.ruggiero@regione.toscana.it

